Deliberazione n. 261/2024/PAR

CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Nella camera da consiglio del 19 settembre 2024 composta dai seguenti magistrati:

Paolo	PELUFFO	Presidente
Giuseppe	GRASSO	Consigliere
Giuseppe	VELLA	Primo Referendario
Antonino	CATANZARO	Primo Referendario - relatore
Massimo Giuseppe	URSO	Primo Referendario
Giuseppe	DI PRIMA	Referendario

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO l'art. 23 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (*Approvazione dello Statuto della Regione siciliana*);
VISTO l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 (*Istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana*);
VISTA la deliberazione adottata dalle Sezioni Riunite n. 14 del 16 giugno 2000 recante il *Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti*;
VISTO l'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*);
VISTA la deliberazione n. 32/2013/SSRR/PAR, in data 30 settembre 2013, delle Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva;

VISTA la richiesta di parere avanzata dal sindaco di Noto (SR) con nota prot. n. 45344 del 13 agosto 2024 (prot. C.d.C. n. 6245 del 14/08/2024);
VISTA l'ordinanza n. 63 del 13 settembre 2024 del Presidente aggiunto della Sezione di controllo di nomina del relatore, Primo Referendario Antonino Catanzaro e convocazione del Collegio per l'odierna camera di consiglio;
UDITO il relatore, Primo Referendario Antonino Catanzaro,
ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

Il sindaco di Noto, con nota prot. n. 45344 del 13 agosto 2024 (prot. C.d.C. n. 6245 del 14/08/2024), ha avanzato una richiesta di parere circa la possibilità che le tariffe delle imposte comunali, deliberate nella seduta del24/1112022 a seguito del dissesto del comune abbiano effetto retroattivo e siano quindi applicate dalla data dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (anno 2021) o, con opportuna modifica della delibera consiliare, decorrere per anni cinque a far data dall'anno d'imposta 2022.
Preliminarmente va verificato se la richiesta di parere di cui trattasi presenta i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza del quesito posto alla materia della contabilità pubblica.
I due profili sono, difatti, contigui ma assolutamente non coincidenti.
1.1. In merito al primo profilo (ammissibilità soggettiva), preme puntualizzare che l'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 prevede la possibilità, per le Regioni, di chiedere alle

Sezioni regionali di controllo pareri in materia di contabilità pubblica, precisando che "Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane».
In riferimento al caso di specie, la richiesta di parere, in quanto presentata dal Sindaco del Comune di Noto (SR) e, dunque, organo rappresentativo dell'Ente (cfr. art. 50, comma 2, del TUEL), si deve ritenere ammissibile.
Passando al secondo profilo (ammissibilità oggettiva), si osserva che la Corte dei conti, con diverse deliberazioni sia della Sezione delle Autonomie (n. 5/AUT/2006;

n.3/SEZAUT/2014/QMIG) sia delle Sezioni riunite in sede di controllo (deliberazione n. 54/CONTR/2010, emanata ai sensi dell'art. 17, comma 31, del D.L. 1 luglio 2019, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), ha delineato il perimetro della funzione consultiva sulla materia della "contabilità pubblica", precisando che la stessa coincide con il sistema di "norme e principi che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici" e che, pertanto, la funzione consultiva della Corte non può essere intesa come consulenza generale.
Ancora, con la deliberazione n. 54/CONTR/2010 sopra richiamata, le Sezioni riunite in sede di controllo, nell'esprimere principi vincolanti per le Sezioni regionali di controllo relativamente al concetto di "contabilità pubblica", hanno fatto riferimento ad una visione dinamica di tale accezione, che sposta "l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri".

Inoltre, in relazione all'ampiezza della funzione consultiva attribuita alla Corte dei conti dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, le SS.RR. non mancavano di sottolineare che la disposizione in questione conferisce alle "Sezioni regionali di controllo non già una funzione di consulenza di portata generale, bensì limitata alla materia di contabilità pubblica. Cosicché la funzione di cui trattasi risulta, anche, più circoscritta rispetto alle "ulteriori forme di collaborazione ", di cui la medesima succitata disposizione fa menzione, che gli Enti territoriali possono richiedere "ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa". Preme precisare, inoltre, che le Sezioni regionali di controllo non possono pronunciarsi su quesiti che implichino valutazioni sui comportamenti amministrativi o attinenti a casi concreti o ad atti gestionali, già adottati o da adottare da parte dell'Ente. In tale prospettiva, si richiama il costante orientamento della Corte dei conti alla stregua del quale la funzione consultiva non può risolversi in una surrettizia modalità di coamministrazione, rimettendo all'Ente ogni valutazione in ordine a scelte eminentemente discrezionali (vd. ex multis, deliberazione della Sezione regionale di controllo per le Marche n. 21/2012/PAR).

L'istanza, dunque, non può contenere fatti gestionali specifici ma ambiti e oggetti di portata generale e, ai fini dell'ammissibilità oggettiva, il parere deve, quindi, essere connotato dalla "generalità" ed "astrattezza "del quesito posto (vd. pronuncia Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006).

Sulla scorta delle conclusioni raggiunte in sede consultiva, difatti, l'Ente non può mirare ad ottenere l'avallo preventivo, o successivo, della magistratura contabile in riferimento alla definizione di specifici atti gestionali, tenuto anche conto della posizione di terzietà e di indipendenza che caratterizza la Corte dei conti, quale organo magistratuale.

Ciò posto, sulla base dei parametri normativi e giurisprudenziali sopra richiamati, la richiesta di parere deve ritenersi OGGETTIVAMENTE INAMMISSIBILE, dato che la questione, pur attenendo anche all' individuazione della corretta disciplina giuscontabile da applicare in tema di erogazione del trattamento accessorio al personale dipendente, appare in realtà consistere in un quesito specifico, tutt'altro che generale ed astratto. D'altra parte il comune ha già posto il quesito ai propri organi consultivi, ed appare chiaro come la risposta data dalla stessa avvocatura comunale ed allegata alla richiesta di parere sia la più corretta. Infatti è evidente che, come ripete l'unanime giurisprudenza in materia, l'efficacia di tali deliberazioni segue il principio generale della irretroattività degli atti impositivi (sempre applicabile in mancanza di espressa deroga stabilita dalla legge) e, pertanto, le delibere di rialzo delle aliquote in caso di dissesto, pur legittimamente emesse nel termine di legge, esplicano i lora effetti solo per l'anno di emanazione, poiché la norma stessa non ha previsto alcuna efficacia retroattiva e neppure tale efficacia può ritenersi connaturata alla tipologia o alla natura della disposizione. Anzi, l'irretroattività della norma impositiva sfavorevole al contribuente risponde nel caso dì specie alle esigenze di certezza della imposizione e di tutela dell'affidamento ed è conforme al criterio della capacità contributivo che va sempre correlato all'attualità.

P.Q.M.

La Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Siciliana esprime parere di inammissibilità oggettiva nei termini di cui in motivazione. Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, all'Amministrazione richiedente (Sindaco e Presidente del Consiglio comunale di Noto), nonché all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica – Dipartimento delle Autonomie locali.
Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 19 settembre 2024

L'ESTENSORE

Antonino Catanzaro

Il PRESIDENTE

Paolo Peluffo

Depositato in Segreteria il 9 ottobre 2024

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Boris Rasura